PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291

Art. 1-quater

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, e' autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo. Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalita' previste dalla legge 1 giugno 1971, n. 291. All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-termini-indicati-nel-secondo-comma-dell-art-15-della/art-1-quater/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it